



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 10/06/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 maggio 2010, n. 126

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,20 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi località "Tuturano" (BR), ai sensi del comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Tuturano S.r.l., con sede legale in Milano Via Arco, 2.

Il giorno 21 maggio 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Resolar S.r.l., con nota prot. n. 38/6786 del 24.06.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 14,99 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi, località "Tuturano" (BR);

la società, il 13/04/2010 ha depositato atto notarile di costituzione e conferimento alla Società Tuturano S.r.l. la titolarità dell'intero progetto da parte della Resolar S.r.l.;

con nota prot. n. 11529 del 26.10.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 26 novembre 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 14183 del 17.11.2009, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 33101 del 22.07.2009, in ordine ai soli interessi della Marina Militare rilascia nulla-osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, della cabina di raccolta, del relativo cavidotto MT interrato e della cabina di consegna;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 10939 del 19.06.2009, comunica che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n.42/2004 e pertanto non rientra nelle competenze istituzionali della scrivente;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, prot. n. 2523 del 16.02.2010, comunica l'inesistenza di vincoli archeologici rimandando alla nota inviata alla Direzione Generale con prot. 102459 del 19.11.2009 con cui subordinava il parere favorevole all'accettazione delle seguenti condizioni:

1. prima dell'inizio dei lavori il progetto delle opere dovrà essere integrato con la carta archeologica georeferenziata del territorio interessato dalle opere in progetto (impianto fotovoltaico, infrastrutture connesse e opere di connessione alla rete elettrica nazionale), in cui dovranno essere riportati tutti i dati ricavabili da prospezioni archeologiche di superficie, dalla fotointerpretazione e dalla bibliografia archeologica.
2. Qualora le prospezioni di superficie dovessero concludersi con l'accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere, questa Soprintendenza si riserva di prescrivere eventuali approfondimenti di indagine.

3. Tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine.

4. Le prospezioni di superficie finalizzate alla redazione della carta archeologica e tutte le attività legate al controllo archeologico dovranno essere affidate ad archeologi, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25;

5. Si fa presente che l'onere finanziario per le prospezioni di superficie, per la sorveglianza archeologica e per le eventuali indagini archeologiche dovrà essere a totale carico del richiedente, in quanto non si dispone di risorse finanziarie per lavori non programmati.

6. Questa Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Provinciale di Brindisi, prot. n. 32950 del 17.07.2009, comunica la propria non competenza in merito al progetto. Si fa presente tuttavia che prima dell'inizio dei lavori occorre depositare presso l'Ente il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.13/2001 per le zone sismiche. Inoltre, il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere di attraversamento del reticolo idrografico demaniale dovrà essere sottoposto, su formale richiesta della Ditta, ad Autorizzazione Onerosa ai sensi del R.D. n. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'A.d.B. della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 4727 del 13.08.2009, rilascia, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione del progetto; nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/1933 art. 20. All'atto della costruzione dell'impianto la Società è tenuta tener conto delle distanze dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste del D.P.R. 128/1959;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione di Brindisi, comunica che i lavori non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923;

- Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Ufficio Provinciale dell' Agricoltura di Brindisi, prot. n. 69851 del 04.12.2009, comunica che sui terreni oggetto dell'intervento non insistono essenze arboree soggette a tutela ai sensi della L.R. n.14/2007 e 144/1951;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE) / Contenzioso LL.PP., prot. n. 64547 del 26.11.2009, esprime parere favorevole a condizione che:

1. si chiarisca la proprietà degli immobili su cui sarà realizzato l'impianto fotovoltaico;

2. si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Brindisi attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente P.U.G. comunale, ovvero che si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica per l'area di sito dell'impianto fotovoltaico;

3. si inseriscano nell'elaborato RE11, ove sarà necessario attivare il procedimento espropriativo, i dati anagrafici dei proprietari degli immobili relativi al foglio 183 particelle nn. 8, 171, 172;

4. si integri il medesimo elaborato RE11 con il titolo e le quote di possesso dei cointestatari nonché dei proprietari degli immobili di cui al foglio 183 particelle nn. 8, 171, 172;

5. si aggiorni il V.A.M. applicato al 2009;

6. si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni

eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 4658 del 05.03.2010, rileva, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P., né soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Per quanto esposto, questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità del P.U.T.T./P., con esclusione delle aree interessate dall'area annessa pari a 100 m dalla Masseria Bardi Vecchia;

- Autorità di Bacino della Puglia, con prot. n. 11529 del 26.10.2009 ritiene per quanto di propria competenza, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto, comprensivi di un parco fotovoltaico, i un cabina di trasformazione e consegna e di una rete di vettoriamento, siano compatibili con le previsioni del PAI approvato. È tuttavia opportuno che:

1. le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
2. le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
3. durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
4. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
5. con riferimento ai tratti di cavidotto ricadenti in area ad alta pericolosità idraulica (Area AP) durante il ripristino dello scavo la parte superiore della trincea sia adeguatamente protetta con materiali non erodibili idonei a proteggere il riempimento della trincea medesima.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di BR, prot. n. 2077/2010 del 19.10.2010, rilascia parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto, con le seguenti prescrizioni:

1. La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale;
2. la pulizia dei pannelli dovrà essere assicurata escludendo il ricorso a detersivi;
3. la pulizia del terreno dovrà essere assicurata evitando il ricorso a prodotti diserbanti;
4. la recinzione perimetrale dovrà essere dotata di un numero congruo di aperture atte a consentire il transito di eventuali animali propri dell'habitat in questione.

- ASL BR - Dipartimento di Prevenzione, con modulo-parere trasmesso via fax, acquisito al prot. n. 12703 data 25.11.09, per quanto di competenza ed ai soli fini igienico-sanitari, esprime parere favorevole, a condizione che:

1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
2. vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;
3. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
4. venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA DAP di Brindisi;

- Comune di Brindisi, prot. gen. n. 81483 del 17.12.2009 - prot. istruttoria n. 11750/2009, esprime parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico-paesaggistici, nei termini e con le prescrizioni di cui al Parere Dirigenziale n. 3/2009, di seguito riportate:

1. non risultano agli atti i pareri strettamente correlati alla realizzazione ed esercizio dei manufatti civili che dovranno essere acquisiti prima dell'inizio dei lavori;
2. non risulta attiva la procedura di cui alla L.R. 11/2001 necessaria in quanto l'impianto di potenza pari

a 14,999 MW è assoggettato a verifica di VIA anche in considerazione dell'abbattimento dei limiti dimensionali di legge imposti dall'art. 4 della medesima LR ricadendo l'intervento in area dichiarata "ad elevato rischio di crisi ambientale" giusta Deliberazione Consiglio dei Ministri del 30.11.1990 e successivo rinnovo con Delibera CdM del 11.07.1997 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 349/86;

3. è opportuno che le caratteristiche tipo - morfologiche della recinzione siano coerenti a garantire la veicolazione della piccola fauna nonché la piena funzionalità ambientale del territorio circostante pertanto la stessa recinzione dovrà essere realizzata per intero in rete metallica a maglia larga, l'altezza non dovrà essere superiore a 2 m complessivi e lungo l'intero perimetro dovrà essere realizzata una fascia tampone vegetazionale costituita da essenze arbustive autoctone;

4. che vengano formalizzati i riscontri alle prescrizioni riportate nelle deliberazioni CC.66 e 67 del 21.07.2008 citate in istruttoria.

In merito al proposto ampliamento della Cabina di Consegna AT/MT Enel sita nel territorio comunale di San Pietro Vernotico ed al cavidotto di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale si evidenzia che ai sensi della L.R. 30.11.2000 n° 20 l'attività autorizzatoria inerente alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV e alle relative varianti, è di competenza delle Province.

Per quanto inerente la competenza di questa A.C. in merito al parere urbanistico-paesaggistico sarà limitato al tratto di cavidotto ricadente nel territorio amministrativo di Brindisi.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 5.02 "interventi esentati dall'autorizzazione paesaggistica" al punto 1.06 delle stesse N.T.A. del citato PUTT/P escluso dalle procedure di cui al punto 5.01 delle stesse N.T.A. il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;

5. si prescrive, ritenendolo opportuno ai fini della compatibilità urbanistica alle previsioni del PRG che i manufatti di connessione in oggetto siano realizzati lungo percorsi coincidenti con le infrastrutture territoriali preesistenti (viabilità, scavalcafossi, viadotti, sottopassi, ecc.);

6. si prescrive inoltre, qualora la realizzazione dei cavidotti elettrici connessi con gli impianti fotovoltaici da realizzarsi nel perimetro amministrativo di Brindisi coincida con la viabilità comunale, che la Società Proponente entro venti giorni prima della cantierizzazione, comunichi la data di inizio dei lavori ai seguenti Settori di questa A.C. - Urbanistica e Assetto del Territorio Ufficio del Piano; Lavori Pubblici - Ufficio Strade - Viabilità e Traffico.

Si rammenta la necessità dell'attivazione della procedura di cui al comma 7 art. 5 L.R. 25/2008 in merito alla pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.

- Comune di San Pietro Vernotico (Br), con modulo-parere trasmesso via fax, acquisito al prot. 11964 in data 06.11.09, esprime parere favorevole;

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 839 del 08.02.2010, visti gli elaborati grafici trasmessi dal richiedente e fatti i necessari accertamenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del nulla-osta limitatamente alle competenze proprie del Consorzio e previa accettazione da parte del richiedente delle condizioni e prescrizioni di cui all'all.A della Delibera Commissariale n° 26 del 04.02.2010 del Registro delle Deliberazioni del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo che di seguito si riportano:

1. Rispettare tutte le norme di cui agli artt. 132 e seg. del R.D. n° 368/1904 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme comunque correlate all'intervento in argomento;

2. l'esecuzione dei lavori sia effettuata secondo i particolari costruttivi riportati nei disegni allegati alla richiesta di nulla-osta, alle prescrizioni tecniche di seguito riportate e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e secondo il calendario esecutivo da trasmettere al Consorzio prima dell'inizio dei lavori;

3. in fase di realizzazione delle opere la Società e l'impresa esecutrice dovranno porre in essere ogni accorgimento tecnico idoneo per evitare danni ai canali ed ai tombini di attraversamento stradale esistenti nonché per consentire ai canali attraversati il normale deflusso delle acque. Pertanto gli stessi dovranno essere mantenuti liberi da materiali, attrezzature e quant'altro, assumendosi, in caso di

inadempienza, ogni responsabilità per danni e oneri conseguenti;

4. il Concessionario provvederà al ripristino a regola d'arte dei manufatti interessati dagli attraversamenti, secondo quanto previsto negli elaborati grafici allegati alla richiesta di nulla-osta, il tutto in base alle indicazioni che saranno date dal personale del Consorzio Bonifica Arneo;

5. il Concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni, a persone, animali e cose, eventualmente causati dalla posa in opera dell'elettrodotto e dei manufatti di attraversamento o comunque correlati all'intervento mantenendo il Consorzio indenne da ogni responsabilità;

6. il Concessionario si assume ogni responsabilità in ordine alle modalità di ripristino delle opere interessate dai lavori sollevando il Consorzio ed i suoi Funzionari da ogni responsabilità civile e penale relative alle opere realizzate;

7. il Concessionario solleva il Consorzio da ogni responsabilità per eventuali danni all'elettrodotto oggetto dell'attraversamento, derivante, per qualsiasi motivo, dalle acque in transito nel canale;

8. il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla segnaletica diurna e notturna dei lavori in corso fino al loro completamento;

9. è fatto divieto tassativo di scarico di materiali e acque di qualsiasi natura nei corpi idrici attraversati;

10. il Concessionario dovrà corrispondere prima dell'inizio dei lavori la somma di euro 800,00, esente IVA, quale rimborso spese per l'istruttoria della pratica e sorveglianza ai lavori, da versare sul c/c bancario codice IBAN IT70Q0526279820CC0440103981 presso Banca Popolare Pugliese Agenzia di Nardò e salvo ulteriori somme, che saranno richieste con atto successivo, a seguito della revisione dei criteri di concessione in corso;

11. il Consorzio si riserva la facoltà di revocare o modificare, per proprie esigenze e, quindi a suo insindacabile giudizio, il presente nulla-osta in qualsiasi momento, dandone semplice comunicazione scritta al Concessionario e/o all'Ente Gestore; inoltre potrà richiedere, con oneri a carico del Concessionario e/o dell'Enel Distribuzione S.p.A., dal momento dell'entrata in esercizio della linea, lo spostamento dell'elettrodotto nell'eventualità si rendesse necessario modificare la sezione del canale attraversato;

12. le presenti condizioni e prescrizioni dovranno essere portate a conoscenza dell'Enel Distribuzione S.p.A. gestore della linea elettrica e firmate per accettazione dei punti relativi all'esercizio e gestione della linea elettrica in argomento;

13. Si intendono salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;

14. la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate e, comunque, fatte salve eventuali autorizzazioni e oneri di competenza di altri Enti, comporta la revoca del presente provvedimento di nulla-osta e, ove se ne ravvisino gli estremi, il Concessionario sarà perseguibile a norma di legge;

15. il presente nulla-osta avrà efficacia ad avvenuto versamento delle somme di cui al precedente punto 10, nonché ad accettazione delle predette prescrizioni e condizioni mediante la sottoscrizione di una copia della presente da restituire al Consorzio Bonifica Arneo firmata per accettazione dal legale rappresentante della Resolar Srl, desumibile da idoneo certificato, dall'impresa esecutrice dei lavori e dall'Enel, ognuno per quanto di competenza.

- Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, prot. n. 126404 inviato tramite fax il 24.11.2009, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera. Si fa presente che in ordine all'esecuzione dei lavori riguardanti la linea di connessione tra l'impianto fotovoltaico e la Rete di Enel Distribuzione S.p.A, nel caso siano interessate strade di proprietà di questo Ente, la Società dovrà sottostare a specifiche tecniche impartite dalla scrivente;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0015482 del 17.09.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20090011807 del 23.09.2009, rimanda la competenza relativa alla connessione alla Rete Elettrica alla società Enel Distribuzione;

- Enel Distribuzione S.p.A., prot. n. 789568 del 05.11.2009, comunica parere di conformità della

documentazione progettuale trasmessa ai fini delle pratiche autorizzative;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 48566 del 01.10.2009, rilascia nulla osta di competenza per gli aspetti militari;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 20876 del 24.03.2010, rilascia proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto, considerato anche che:
 - l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - l'A.M.C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni.

Rilevato che:

- la società Resolar S.r.l. in data 14/01/2010 ha depositato presso l'Ufficio Espropri dei LL.PP. le integrazioni documentali richieste con prot. n. 64547 del 26.11.2009, assolvendo alle condizioni vincolanti il parere espresso;
- la società Resolar S.r.l. con prot. n. 3996 del 15/03/2010 ha trasmesso la Tavola AR01 "Planimetria generale d'intervento" con il layout di progetto adeguato alle prescrizioni richieste dalla Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 4658 del 05.03.2010, a seguito delle quali tale progetto ha subito una riduzione della potenza di circa il 5%, passando dai 14,999 MW iniziali ai 14,200 MW;
- la società Resolar S.r.l. con prot. 7246 del 10/05/2010 ha trasmesso le controdeduzioni al punto 2 delle osservazioni presentate dal Comune di Brindisi;
- il legale rappresentante della Società Resolar S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;
- la società Resolar S.r.l. con nota prot. n. n. 7245 del 10/05/2010 ha trasmesso l'atto notarile di costituzione della società Tutturano S.r.l., conferendo e trasferendo la titolarità dell'intero progetto a quest'ultima;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 5041 del 02/04/2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- il Settore Urbanistica del Comune di Brindisi, nell'esprimere il proprio parere in ordine agli aspetti prettamente urbanistici del Progetto in esame, con parere n. 3/2009 ha rilevato il mancato avvio del procedimento di VIA ai sensi della citata L.R. n.11/01, ricadendo l'intervento in area dichiarata 'ad alto rischio di crisi ambientale' a norma della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990 e successivo rinnovo con Delibera CDM del 11 luglio 1997, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l. 349/86;
- tale dichiarazione, ad oggi, ha perso efficacia, posto che (a) il vincolo imposto dalle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri citate nel parere del Comune di Brindisi - ed in particolare quella dell'11.7.1997 - risulta decaduto nel luglio 2002, essendo la competenza legislativa e amministrativa in materia passata alle regioni e (b) la Regione Puglia, pur avendo esercitato le relative competenze con la Deliberazione di G.R. n. 596/2002, ha imposto il medesimo vincolo sul Comune di Brindisi per un periodo di tempo limitato di cinque anni, mai reiterato è, quindi, ampiamente spirato;
- di conseguenza, poiché la dichiarazione di "area ad alto rischio ambientale", la cui presenza è stata rilevata dal Comune di Brindisi, risulta, ad oggi, priva di ogni efficacia, l'impianto fotovoltaico in questione, rispettando i limiti dimensionali previsti dalla legge regionale n. 25/2008, non deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione

Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,20 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Brindisi, località "Tuturano";

? collegamento in antenna su una nuova Cabina di Consegna;

? costruzione di una nuova Cabina di Consegna da ubicarsi nei pressi della Cabina Primaria "S.Pietro Vernotico";

? collegamento in antenna alla Cabina Primaria "S.Pietro Vernotico" di proprietà di Enel Distribuzione;

? costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Raccolta connessa alla linea MT interna all'impianto;

- in data 22 aprile 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Tuturano S.r.l. ed il Comune di Brindisi l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22 aprile 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011606 e della Convenzione al repertorio n. 011607;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 126 del 21 maggio 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 14,20 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Brindisi (BR), località "Tuturano".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Tutturano S.r.l. con sede legale in Milano alla Via Arco n. 2, Partita IVA 06819330967 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,20 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Brindisi, località "Tutturano";

? collegamento in antenna su una nuova Cabina di Consegna;

? costruzione di una nuova Cabina di Consegna da ubicarsi nei pressi della Cabina Primaria "S. Pietro Vernotico";

? collegamento in antenna alla Cabina Primaria "S.Pietro Vernotico" di proprietà di Enel Distribuzione;

? costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Raccolta connessa alla linea MT interna all'impianto;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Tutturano S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica

utilità nonché la disponibilità delle aree ai sensi del comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrati da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi (BR).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
